



**COMUNE DI ASOLO**  
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "I.C.I."**

<b>Articolo 1</b>	<b>SOGGETTO ATTIVO</b>
-------------------	------------------------

1. A decorrere dall'anno 1993 , soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Asolo per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

<b>Articolo 2</b>	<b>SOGGETTO PASSIVO</b>
-------------------	-------------------------

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
  - a) Proprietà: è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
  - b) Usufrutto: è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
  - c) Uso: è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
  - d) Abitazione: è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
  - e) Enfiteusi: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a 20 anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
  - f) Superficie: è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
  - g) Locazione finanziaria (comunemente denominata leasing) : è il contratto che intercorre fra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
  - h) Locazione con patto di futura vendita: è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati "alloggi a riscatto") , soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione.
2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.

4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:

- a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
- b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
- c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";
- d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
- e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

<b>Articolo 3</b>	<b>OGGETTO DELL'IMPOSTA</b>
-------------------	-----------------------------

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di accatastamento con attribuzione di rendita proposta mediante procedura "DOCFA".

Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo ;

b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati "ex rurali"), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;

c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
- 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati o interventi di restauro e risanamento conservativo così come individuati al precedente comma 2;
  - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio lavori e la data dell'accatastamento come, ad esempio:
    - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
    - aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
  - 3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
- c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:
- 1) le aree pertinentziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
  - 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
  - 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
  - 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.
  - 5) In deroga a quanto disposto dal precedente comma 2, non si considerano fabbricati ma aree fabbricabili, le unità immobiliari, ancorché iscritte al N.C.E.U., oggetto di interventi di costruzione, ricostruzione e recupero, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Tale situazione viene riconosciuta previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la mancata ultimazione dei lavori ed il mancato utilizzo, a qualsiasi titolo del suddetto fabbricato. Copia della suddetta dichiarazione verrà inoltrata al settore urbanistica per l'istruttoria delle pratiche di competenza.
- d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

#### 4. Terreni agricoli

- a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività :
- 1) coltivazione del fondo;
  - 2) silvicoltura;
  - 3) allevamento del bestiame;
  - 4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
- b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

- 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi predisposti dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo comunale;
- 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.
- 3) Altri soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1 e 2 che svolgono attività agricola ai sensi della normativa fiscale vigente.

#### Articolo 4

#### ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono immobili esclusi dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
  - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
  - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio :
    - 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti");
    - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
    - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
    - 4) terreni (cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
2. Sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.) , dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, direzionali e residenziali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati destinati totalmente ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili), aperti al pubblico, posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali e non adibiti ad attività aventi scopo di lucro;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- i) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- j) i fabbricati che, pur essendo iscritti al N.C.E.U., soddisfano i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.
- k) Le aree, ricadenti in zona agricola, oggetto di intervento edilizio per realizzazione di tipo non residenziale (annesso rustico o bene strumentale all'attività agricola), possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali.

<b>Articolo 5</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>
-------------------	------------------------

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.

2. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5% ), i seguenti moltiplicatori:

1) Fabbricati categorie A, e C (escluso A10 e C1)

moltiplicatore = 100

2) Fabbricati categorie D e A10

moltiplicatore = 50

3) Fabbricati categoria C1

moltiplicatore = 34

4) Fabbricati categoria B

Moltiplicatore = 140

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con l'espletamento della procedura "DOCFA" sulla base della rendita proposta;

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Fabbricati di interesse storico

in deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere, per i fabbricati di interesse storico o artistico, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

e) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di fissazione delle aliquote di cui al successivo art. 6, comma 1, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area calcolata in base alla volumetria del nuovo fabbricato senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

f) Terreni agricoli

I terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree di collina considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984.

3. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.
4. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

<b>Articolo 6</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</b>
-------------------	--------------------------------------

1. Annualmente il Consiglio Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale , stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio Comunale può deliberare eventuali aliquote inferiori o superiori all'aliquota ordinaria (nei limiti, comunque, di cui al comma 1), in relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle situazioni socio-economiche dei contribuenti.
3. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
4. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti.
5. Il Comune deve assicurare idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza ai contribuenti delle misure delle aliquote e delle detrazioni deliberate, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto a termini fissati per i relativi adempimenti.

<b>Articolo 7</b>	<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</b>
-------------------	------------------------------------

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, la aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

<b>Articolo 8</b>	<b>DETRAZIONI E RIDUZIONE</b>
-------------------	-------------------------------

1. Il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura, compresa tra Euro 103.29 ed Euro 258.23 della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. Per abitazione principale si intende:
  - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria;
  - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata ;
  - c) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;



- e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
  - f) le pertinenze, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
  - g) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini di primo grado in linea retta, purché dagli stessi utilizzata quale abitazione principale;
3. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui alle lettere a), b), **c)** e d) del precedente comma 2) la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto.
  4. Per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 e comma 2, lett. c) e g) va presentata apposita dichiarazione/autocertificazione di cui al successivo art. 11.
  5. Qualora il Consiglio Comunale non determini alcuna misura la detrazione da applicare è di Euro 103,29.
  6. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nei precedenti commi 2 e 3), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
  7. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
  8. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
    - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà .
    - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
    - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

1. L'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Termini per i versamenti
  - a) i contribuenti, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune, per l'anno in corso, in due rate:
    - 1) la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
    - 2) la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
  - b) i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
  - c) In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
  - d) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
  - e) Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da un solo contitolare, quando sussistono le stesse condizioni di calcolo d'imposta, previa comunicazione.
  - f) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs.vo 9.11.1998, N. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalla disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di godimento con addebito nel rendiconto annuale.
3. Modalità di versamento
  - a) L'imposta deve essere obbligatoriamente corrisposta con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  - b) quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 12,00 i versamenti non devono essere eseguiti;
  - c) Il versamento va effettuato, al soggetto di cui al successivo articolo 10, direttamente o tramite conto corrente postale mediante appositi moduli di versamento, oppure utilizzando il modello F 24.

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio comunale, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
  - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
  - b) azienda speciale (mediante convenzione) di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, N. 142;
  - c) concessionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, N. 43;
  - d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge N.142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - e) società miste per la gestione presso altri comuni nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446;

<b>Articolo 11</b>	<b>DICHIARAZIONE</b>
--------------------	----------------------

1. I contribuenti devono dichiarare l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'articolo 2, individuando gli immobili interessati, quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico. Se tale dichiarazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Al fine di far valere il diritto ad ottenere riduzioni di imposta, oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono dichiarare ogni altra variazione, dell'immobile o delle condizioni soggettive, che può determinare una variazione della base imponibile ovvero delle condizioni di agevolazione e/o detrazione, con esclusione delle variazioni automatiche conseguenti all'applicazione della legge, del regolamento o di provvedimenti amministrativi ad essi strettamente collegati.
3. La dichiarazione deve essere presentata successivamente al sorgere dei presupposti di cui al precedente comma 1, entro il termine ordinario previsto per la presentazione dei diversi modelli di dichiarazione dei redditi, relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
5. In caso di successioni legali o testamentarie l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione spetta all'Agenzia delle Entrate competente a trasmetterne copia al Comune nel cui territorio sono ubicati gli stessi.

6. Per i soggetti proprietari di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, come individuati all'articolo 5, comma 2, lettera c), la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta oggetto di variazione.

<b>Articolo 12</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO E RATEIZZAZIONE</b>
--------------------	---

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
2. Per i debiti di natura tributaria, relativi all'integrazione di versamenti I.C.I. non previsti o ritenuti in buona fede non dovuti, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a. durata massima: diciotto mesi;
  - b. decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - c. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di interesse legale vigente;
  - d. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  - e. l'estinzione del debito avverrà a rate costanti di importo minimo pari a Euro 25,82;
  - f. é consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati;
  - g. l'accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così come l'estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione sottoscritto dal Funzionario Responsabile I.C.I.;
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
4. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Fermo restando le condizioni e i limiti indicati nei commi 2, 3, 4, può essere concessa rateizzazione o dilazione di pagamento qualora sia già stata avviata la procedura di riscossione coattiva, previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somma complessivamente dovuta. Per il rimanente debito residuo da concedere in rateizzazione o dilazione, è necessario prestare idonee garanzie.
6. Entro dieci giorni dal versamento della rata o dilazione, il contribuente, deve fare pervenire direttamente o tramite un proprio incaricato, all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Lo stesso termine deve essere rispettato nel caso in cui debba essere presentata la documentazione relativa alla prestazione della garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

<b>Articolo 13</b>	<b>LIQUIDAZIONE</b>
--------------------	---------------------

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione .

<b>Articolo 14</b>	<b>ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b>
--------------------	----------------------------------

1. Il comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento , un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.
2. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.6.1990, N. 142, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52 comma 5 lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine, e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
4. Non si procede all'emissione di provvedimenti e/o al recupero di somme qualora l'importo complessivo annuale d'imposta non ecceda Euro 15,00.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Per i fabbricati di cui all'articolo 5 comma 2 lett. b)  
(fabbricati dichiarati con la procedura "DOCFA") entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della eventuale rettifica della rendita proposta da parte dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale competente, il comune, sulla base della rendita definitiva determinata:
  - a) Provvede all'accertamento della maggior imposta dovuta senza applicazione, fino alla data dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente (attraverso la notifica della rendita), di sanzioni e di interessi;
  - b) provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione, fino alla data dell'avvenuta conoscenza da parte del comune (attraverso la notifica della rendita), di interessi.
7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

<b>Articolo 15</b>	<b>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>
--------------------	------------------------------------

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

<b>Articolo 16</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>
--------------------	-----------------------------

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base ad una delle le seguenti modalità :
  - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
  - b) mediante ingiunzione secondo. le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs.vo 446/1997.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

<b>Articolo 17</b>	<b>RIMBORSI</b>
--------------------	-----------------

1. Disciplina generale:
  - a) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
  - b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:  
Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno di errata attribuzione della rendita.  
  
Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo.
3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:  
Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita proposta mediante procedura "DOCFA", qualora la rendita eventualmente rettificata dall'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale competente sia inferiore a quella proposta dal contribuente, il Comune provvede al rimborso delle somme versate in eccedenza per imposta, negli stessi termini previsti per l'attività di accertamento cui al precedente articolo 14.
4. Rimborsi in caso di usucapione:  
Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.
5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:  
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atti fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura edificatoria dell'area, con l'applicazione del tasso di interesse legale.
6. Interessi sui rimborsi:  
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, in misura del tasso legale vigente al 1° gennaio dell'anno di emissione del provvedimento.
7. Compensazione:  
E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.
8. Esonero dal rimborso:  
Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo annuale risulta pari o inferiore a Euro 15,00.
9. Compensazione verticale

- a) Il contribuente, nei termini di versamento dell'imposta, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso:
- b) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui alla lettera precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'imposta dovuta al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
- c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- d) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di imposta riscossa mediante ruolo.

## **Articolo 18**

## **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. In caso di presentazione di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'avvenuta violazione, in misura del tasso legale vigente al 1° gennaio dell'anno di emissione del provvedimento di accertamento
7. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora:
  - a. il contribuente si sia conformato a disposizioni contenute in atti generali del Comune (Regolamenti, deliberazioni, circolari, informative e simili) ovvero in pareri specifici come disciplinati dal successivo articolo 20.
  - b. il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune.



8. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
9. Le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni restano a carico del bilancio comunale.

<b>Articolo 19</b>	<b>CONTENZIOSO</b>
--------------------	--------------------

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al comune, il contribuente può costituirsi in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.vo 31.12.1992, N. 546.

<b>Articolo 20</b>	<b>ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE</b>
--------------------	-----------------------------------

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità ovvero qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme in materia.
2. Il parere dell'Ufficio deve essere scritto e motivato e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
3. Il parere dell'Ufficio deve essere formulato entro 120 giorni dalla data di deposito della domanda. In assenza di risposta entro detti termini, si intendono automaticamente condivisi l'interpretazione o il comportamento prospettati dal contribuente.
4. Qualora, successivamente, sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio o la normativa dovesse disporre diversamente dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni né richiesti interessi.

Non sono, altresì, applicabili sanzioni ed interessi nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma 3) limitatamente agli adempimenti in scadenza fra la data di deposito della domanda e la data di comunicazione dell'eventuale risposta (anche se successiva ai 120 giorni).

**Articolo 21****POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI**

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

- a) Incremento programmato del personale addetto
  - b) Cura della formazione del personale esistente
  - c) Erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione.
2. In applicazione del precedente comma, previa concertazione con le OO.SS, al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'imposta comunale degli immobili verrà riservata una quota in percentuale relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del comune.
3. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della Giunta comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

**Articolo 22****ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, il Consiglio Comunale con la deliberazione con la quale determina le aliquote d'imposta, come indicato al precedente articolo 6, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

**Articolo 23****RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle seguenti disposizioni legislative:
- D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 "Imposta Comunale sugli Immobili", salvo quanto previsto dell'articolo 59 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446.
  - D.Lgs.vo 31.12.1992, N. 546 "Nuovo processo tributario"
  - Legge. 27.7.2000, N. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione richiamata, costituiscono automatica modifica del presente regolamento, con esclusione delle disposizioni regolamentari assunte nell'ambito dell'autonomia regolamentare.

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267, ha efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2009 ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, N.448 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere trasmesso, al Ministero delle Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, per il prescritto controllo e potere di impugnativa per vizi di legittimità.